

Codice A1601A

D.D. 17 aprile 2019, n. 127

**D.P.R 357/97 s.m.i. l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Realizzazione di una nuova viabilità silvo-pastorale permanente in loc. Case Convento". Comune: Canosio (CN). Proponente: Chicchi di Tradizione A.T.S. Valutazione d'incidenza rispetto alla ZPS IT1160062 "ALte Valli Stura e Maira".**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

in data 29/06/2018 (prot. n.17412/A16.01) è pervenuta, al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la richiesta di assoggettabilità a Valutazione d'Incidenza del progetto in oggetto da parte del proponente;

con nota del 17/07/2018 (prot. n. 19193/A16.01) il Settore scrivente ha risposto indicando la necessità di espletare la Valutazione d'Incidenza per il progetto in oggetto, anticipando, nella nota stessa, alcuni aspetti da approfondire;

in data 09/10/2018 (prot. n. 26158/A16.01) è pervenuta, da parte del SUAP di Dronero (Pratica N. 154/2018) l'istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto in oggetto;

a seguito dell'attivazione di Arpa Piemonte per il supporto tecnico alla Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/09, con nota del 05/11/2018 (prot. n. 28369) è pervenuto il relativo contributo tecnico;

in data 16/11/2018 (prot. n. 29487/A16.01) il Settore scrivente ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione tecnica pervenuta;

il proponente ha risposto, sempre per il tramite del SUAP di Dronero, a tale richiesta di integrazioni con nota pervenuta in data 18/12/2018 (prot. n. 32665/A16.00);

in data 06/02/2019 (prot. n. 3614/A16.00) Arpa Piemonte ha inviato al Settore scrivente ulteriore parere tecnico sulla base dell'analisi delle integrazioni pervenute;

in data 18/02/2019 (prot. n. 4697/A16.01), infine, il Settore scrivente ha comunicato al proponente i motivi ostativi ex art. 10bis l. 241/90. A seguito di tale comunicazione, il proponente ha richiesto, con nota del 07/03/2019 (prot. n. 6207/A16.01), un periodo maggiore dei 10 giorni previsti al fine di formulare osservazioni a tali motivi ostativi.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista silvo-pastorale per l'accesso e la gestione di superfici di alpeggio in località "Case Convento" nel Vallone del Preit in comune di Canosio. Il tracciato si snoda a partire dall'area semi pianeggiante a monte di case Convento e risale il versante. La pendenza dei tratti è variabile (in media pari a circa il 21%) e lungo il tracciato è prevista la realizzazione di una serie di tornanti che permettono di raggiungere la quota di circa 1970 mslm, ove il tracciato termina con una piazzola di manovra. Lo sviluppo complessivo è pari a 799 m e la larghezza sarà di 3,50 m compresa la banchina laterale.

Sono, inoltre, previsti una serie di interventi puntuali connessi alla realizzazione della strada stessa, ovvero opere di regimazione delle acque e guadi, oltre a quattro tratti di scogliere a sostegno delle scarpate per un volume complessivo di circa 230 mc.

La pavimentazione della nuova strada sarà costituita da una massicciata e uno strato di usura di circa 25 cm. Per quanto attiene i movimenti terra, a fronte di circa 1150 mc di scavi, si prevedono circa 1580 mc di riporti. Il fabbisogno aggiuntivo è da ricondurre essenzialmente alla stesa dello strato di usura e alla realizzazione delle scogliere.

Le aree di cantiere previste sono tre: una in prossimità delle Case Convento, una all'interno del tornante circa a metà tracciato (a 1910 m di quota) e l'ultima in prossimità della piazzola finale.

L'intervento si colloca all'interno della ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" individuata ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la tutela delle specie di uccelli selvatici e dei loro ambienti naturali. È caratterizzata da un ambiente alpino con presenza di praterie, macereti, pareti rocciose, morene, boschi di conifere e piccoli ambienti umidi e laghi alpini e risulta di particolare importanza per la riproduzione di uccelli legati al bioma alpino e per il passaggio di numerosi migratori, in particolare rapaci, colombacci e cicogne. Il sito comprende numerosi habitat di interesse comunitario, ed alcuni habitat di interesse prioritario, che offrono condizioni ideali alla presenza di un'avifauna estremamente diversificata, tra cui spiccano alcune specie di particolare interesse conservazionistico in virtù della loro rarità sul territorio regionale. Nei boschi si possono contattare più della metà delle specie note, in prevalenza silvidi, tordi, fringuelli e cince, mentre le praterie alpine offrono gli habitat ideali per riprodursi ed alimentarsi ai peculiari passeriformi di questi ambienti: l'averla piccola (*Lanius collurio*), lo zigolo muciatto (*Emberiza cia*), lo spioncello (*Anthus spinoletta*), il fringuello alpino (*Fringilla montifringilla*), il sordone (*Prunella collaris*), il culbianco (*Oenanthe oenanthe*), il codirossone (*Monticola saxatilis*) e lo stiacchino (*Saxicola rubetra*); dove le praterie rupicole sfumano nei macereti si trovano le aree più vocate per la coturnice (*Alectoris graeca*) e, alle quote superiori, per la pernice bianca (*Lagopus mutus*). Le ripide pareti rocciose sono gli habitat elettivi di nidificazione del picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*), del corvo imperiale (*Corvus corax*), del gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), della rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*), dell'aquila reale (*Aquila chrysaetos*) e talora del falco pellegrino (*Falco peregrinus*). Sorvolano a fini trofici la ZPS anche il gipeto (*Gypaetus barbatus*) ed il biancone (*Circaetus gallicus*).

#### CONSIDERATO CHE

La caratterizzazione floristica degli ambienti interferiti dall'opera non risulta approfondita: in virtù dell'entità delle superfici coinvolte (diversi ettari) e dello sviluppo del tracciato, in assenza di indicazioni circa la localizzazione dei rilievi (e della metodologia seguita per effettuarli) e degli indici di copertura delle diverse entità osservate, il mero elenco floristico derivante dai rilievi condotti (peraltro molto esiguo, una decina appena di entità) risulta di scarsa utilità ai fini della descrizione delle cenosi indagate e della valutazione del loro valore biologico. A questo proposito, è opportuno evidenziare come, in base alle cartografie allegate a "*I tipi pastorali delle Alpi piemontesi*" (Cavallero *et al.*, 2007), la gran parte delle praterie interessate da quanto in progetto sono riconducibili alla *facies* dei triseteti (citata anche dal proponente) caratterizzata dalla maggior ricchezza floristica. Considerato che il progetto interferisce anche con cenosi igrofile diffusamente presenti nell'area, la loro caratterizzazione risulta necessaria al fine di valutarne il valore biologico e le potenziali incidenze derivanti dall'intervento. Preso atto che a seguito della richiesta di integrazioni non sono stati condotti ulteriori rilievi floristici ad integrazione dei tre (due nelle formazioni igrofile e uno solo negli ambienti di prateria), l'attribuzione da parte del proponente di tali cenosi all'habitat Eunis "C2.18 - *Vegetazione acidofila dei ruscelli sorgivi oligotrofici*", si ritiene poco plausibile dal momento che quest'ultima si rinviene per lo più su superfici di ridotta estensione, non sempre cartografabili e che, soprattutto, nessuna delle poche specie citate nel non esaustivo elenco floristico riportato nello studio di incidenza rientra tra quelle caratteristiche di tali ambienti (tra cui figurano diverse idrofite radicanti): la presenza di entità quali *Carex fusca*, *Eriophorum angustifolium*, *Equisetum* sp., *Alchemilla* sp. lascia supporre (pur in assenza di informazioni circa il loro grado di copertura) che dette cenosi possano essere ricondotte, almeno in parte, a forme di transizione tra le praterie afferenti l'habitat "6520" e cariceti igrofili a *Carex fusca*. Inoltre, in assenza di altri elementi, si ribadisce come la gran parte delle praterie interessate da quanto in progetto, ascrivibili all'habitat incluso nell'Allegato I della D.H. "6520", siano riconducibili alla *facies* dei triseteti caratterizzata dalla maggior ricchezza floristica. Ferme restando

le perplessità sopra esposte in merito alla presenza dell'habitat "C2.18" (che pur non incluso nell'Allegato I della D.H., è compreso nell'elenco degli ambienti minacciati che richiedono specifiche misure di conservazione di cui alla Risoluzione n. 4 (1996) adottata dallo Standing Committee della Convenzione di Berna), si rileva che anche questa cenosi risulta di interesse conservazionistico, così come le eventuali formazioni a *Carex fusca*.

Per quanto riguarda l'eventuale presenza di specie di interesse conservazionistico, si prende atto della dichiarata assenza di tali specie ma anche di come la verifica richiesta si basi unicamente sugli unici tre rilievi già effettuati (estate 2018) poiché eventuali approfondimenti ad hoc non sarebbero stati possibili prima della prossima stagione vegetativa. A tal proposito, però, permangono perplessità circa la caratterizzazione degli ambienti poiché il corteggio floristico del tipo pastorale cui sono riconducibili le praterie dell'habitat "6520" che vegetano nell'area interessata dal progetto annovera varie specie di interesse conservazionistico, tra cui si possono citare entità incluse nella Lista Rossa regionale (*Astragalus danicus*, *Fritillaria tubaeformis* e *Tulipa australis*) o tutelate dalla L.R. 32/82 e ss.mm.ii., come *Lilium martagon* e diverse orchidiacee.

Pur non essendo possibile, per le motivazioni riportate nelle succitate note e sopra riprese in sintesi, valutare la vulnerabilità intrinseca delle cenosi più igrofile interferite dal progetto ed i possibili reali impatti su di esse, si prende atto della dichiarata impossibilità di mitigare gli impatti dovuti alla realizzazione di circa 150 metri di fossi drenanti che recapiteranno le acque intercettate in impluvi esistenti che, secondo l'ipotesi del proponente, potranno determinare un'alterazione della composizione specifica ed una riduzione areale. A tal fine, si osserva che non è stata valutata la fattibilità di alternative progettuali rispetto alle trincee drenanti, come, per esempio, la realizzazione di tratti di pista con fondazioni permeabili al passaggio dell'acqua (p.e. in pietrame di diversa pezzatura), anche in virtù di quanto previsto dall'Allegato C della l.r. 19/09.

Sempre da punto di vista delle possibili mitigazioni degli impatti attesi, in merito all'inerbimento delle aree interferite con l'impiego di una miscela di preservazione (il c.d. "fiorume") ottenuta con materiale raccolto in loco si prende atto che tale ipotesi è stata scartata poiché non è stato condotto alcun approfondimento in merito alla presenza di eventuali siti idonei nell'area oggetto di intervento. Parimenti, nessuna valutazione è stata condotta in merito al ricorso alla zollatura per il ripristino delle aree occupate dai cantieri. Premesso che per l'inerbimento delle aree interferite viene proposto un miscuglio polifita composto da otto entità (equamente ripartito tra graminee e leguminose), delle quali non viene però specificata la percentuale di impiego, si rileva come il ricorso ad un miscuglio reperito in commercio comporterà verosimilmente l'utilizzo di materiale ottenuto da entità o ecotipi estranei alla flora locale. Inoltre, alla luce della insufficiente caratterizzazione degli ambienti interferiti da quanto in progetto, risulta problematico valutare l'adeguatezza del miscuglio proposto (che comprende entità ampiamente utilizzate per gli inerbimenti tecnici, come *Festuca gr. ovina* e *F. gr. rubra*), che, da quanto indicato degli elaborati esaminati, verrà impiegato per il ripristino sia delle aree interessate dai lavori occupate dall'ambiente "6520" che di quelle su cui vegetano formazioni igrofile.

In merito alla possibilità di valutare le potenziali incidenze negative sulle componenti ambientali anche in relazione ai benefici apportati dall'opera, oggetto di tutte le note inviate dal Settore scrivente, si rileva che non vi è stato un adeguato approfondimento di tali aspetti. Le aree in disponibilità del proponente, infatti, indicate nella documentazione risultano per gran parte occupate da formazioni forestali (come si evince dall'estratto di carta di cui alla nota del 18/02/2019) per le quali lo studio per il Piano Forestale Territoriale (PFT) dell'Area Forestale "08 - Valle Maira" non prevede alcuna gestione attiva e al cui interno il pascolo è normalmente vietato, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 12 delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii., mentre la restante parte destinata a pascolo sarebbe ulteriormente ridotta per la presenza delle aree non utilizzabili (rocce, aree non vegetate, ecc).

Si evidenzia, inoltre, che le funzioni forestale ed antincendio della pista paiono poco plausibili sia per le indicazioni gestionali desunte dal succitato PFT che per quelle relative agli incendi boschivi

presenti nel vigente "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" (par. 4.4.2 e 5.4). In merito alla funzione pastorale, nella documentazione presentata non vi sono riferimenti in riguardo i possibili effetti positivi sugli ambienti di prateria in termini di composizione e ricchezza specifica e/o di riduzione del sentieramento determinati da una diversa gestione del comprensorio pascolivo grazie alla realizzazione della pista in progetto, così come informazioni sull'eventuale presenza di un piano pastorale o, ancora, sulle modalità di pascolamento e di mungitura. In riferimento a queste ultime, in particolare, oltre a non avere informazioni circa l'effettiva porzione di pascolo che potrebbe essere servita dalla nuova pista ed i relativi carichi su di essa, non si conosce quale relazione ci sia con i lavori recentemente eseguiti dal medesimo proponente di "*costruzione di struttura adibita a ricovero bestiame, sala mungitura e mini caseificio*" (PSR 2016), posto che risulta legittimo ritenere che tali strutture potrebbero essere destinate alla minima parte della mandria che è costituita da bovini da latte. Tali aspetti avrebbero dovuto essere approfonditi, così come previsto dall'Allegato C della l.r. 19/2009 e ss.mm.ii.

#### CONSIDERATO INOLTRE CHE

l'art. 10-bis della l. 241/90 prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'autorità competente comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

la comunicazione dei motivi ostativi non si configura, in ogni caso, come una ulteriore richiesta di integrazioni poiché l'art. 43, comma 11 della l.r. 19/2009 prevede che l'autorità competente ad esprimere il giudizio di valutazione d'incidenza, possa richiedere integrazioni della documentazione una sola volta;

con nota pervenuta il 07/03/2019 il proponente dichiara di voler presentare per iscritto ulteriori osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi, richiedendo a tal proposito un tempo superiore ai 10 giorni previsti dall'art. 10-bis della l. 241/90;

la l. 241/90 non prevede deroghe alle tempistiche indicate dall'Art. 10-bis;

#### RITENUTO CHE

alla luce delle motivazioni esposte, il progetto "Realizzazione di nuova viabilità silvopastorale permanente in loc. Case Convento" in comune di Canosio (CN) proposto da Chicchi di Tradizione A.T.S., possa avere incidenze negative sugli habitat e specie presenti nella ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira";

non è possibile accogliere la richiesta di un tempo superiore ai 10 giorni previsti dalla l. 241/90 per formulare osservazioni ai motivi ostativi che si configurerebbero quali ulteriori integrazioni alla documentazione, eventualmente derivante da nuove indagini e approfondimenti, in considerazione dei limiti imposti sia dall'art. 10-bis della l. 241/90 che dell'art. 43 della l.r. 19/09.

#### VISTA

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" (modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016) consultabili all'indirizzo

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/rete-natura-2000-misure-conservazione>;

la D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", consultabile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio negativo di valutazione di incidenza del progetto "Realizzazione di nuova viabilità silvopastorale permanente in loc. Case Convento" nel comune di Canosio (CN) proposto da Chicchi di Tradizione A.T.S.. e ricadente nella ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria Molinari